



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 46 del 24/02/2021**

---

**Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto.**

---

*Firmato da: Valeria Ciarambino; Maria Muscara'*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

PROPOSTA DI LEGGE

“MISURE DI CONTRASTO AI PERICOLI DERIVANTI DALL’AMIANTO”

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge reca misure per il contrasto ai pericoli derivanti dalla presenza di amianto sul territorio regionale. L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche grazie alla sua economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.

Tale materiale si è rivelato altamente nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

A distanza di oltre 30 anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la quale sono state dettate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto sull'intero territorio nazionale, il pericolo determinato dalla diffusa presenza di amianto in edifici pubblici e privati continua a rappresentare una minaccia per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Un rischio destinato ad aumentare con il naturale processo di usura dei manufatti.

Secondo i dati forniti dal CNR i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture - lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.

Il tema degli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'inalazione di fibre aerodisperse e della prevenzione dei rischi è ancora al centro del dibattito scientifico, dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Secondo l'ultimo dossier "Liberi dall'amianto?" realizzato da Legambiente (dati 2018 relativi a 15 Regioni) sul territorio nazionale ci sono circa 370mila strutture contenenti amianto (tra cui 214.469 edifici privati, 50.744 pubblici, 20.269 siti industriali e 65mila coperture in cemento amianto). Il tallone d'Achille, in tutte le regioni, resta lo smaltimento, aggravato da un'impiantistica insufficiente, che impone di esportare all'estero una buona parte del materiale rimosso. Anche la situazione a livello sanitario è preoccupante. Secondo il VI rapporto del ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi) del 2018, nel periodo 1993 - 2015 sono 27.356 i casi di mesotelioma maligno (MM) diagnosticati. Oltre il 90% dei casi di mesotelioma registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti, inoltre, 1.769 casi peritoneali (6,5%). Inoltre, secondo l'Inail (l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), sono circa oltre 6mila le morti l'anno causate dall'amianto.

Il drammatico scenario che ha condotto nel 1992 all'approvazione della menzionata legge statale, sia nei numeri che nel quadro clinico e nella prospettiva di vita, non sembra essere mutato e testimonia la necessità che il tema si ponga ancora al centro dell'agenda dei decisori politici.

In attuazione della menzionata legge statale sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

regionali amianto” (previsti dall’art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica.

Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto, nell’ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101). È stato altresì introdotto l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora Albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto (tale obbligo è oggi contemplato dall’art. 212, comma 5, del Codice Ambiente) ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248).

Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano nazionale amianto, elaborato dai Ministeri della salute, dell’ambiente e del lavoro, effettua un’analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell’ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.

Purtroppo, si registra in Italia un generale ritardo nel censimento e nella mappatura della presenza di amianto, nell’adozione e attuazione dei Piani regionali amianto (previsti dall’articolo 10 della legge n.257/1992) e nella bonifica dei siti contaminati, situazione cui non fa eccezione la Regione Campania.

Il 14 gennaio 2020 è stato adottato dal Ministero dell’ambiente il “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” approvato con delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018. Nel piano, sono individuati quali soggetti beneficiari delle risorse le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, a loro volta, individuano gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. Si tratta di 385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali destinati alle Regioni; tuttavia, nello schema di riparto delle risorse risulta assente la Campania che nell’anno 2017 non risultava aver avviato azioni specifiche.

In Regione Campania, l’ultimo Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 10 ottobre 2001 con deliberazione n.64/01 e manca una normativa di settore che affronti le varie problematiche relativa all’amianto in un’ottica complessiva di riordino normativo e messa a sistema.

L’unico censimento delle strutture contenenti amianto insistenti sul territorio regionale risale dunque al 2001. Nel mese di ottobre 2017 la Giunta Regionale invitava gli enti locali ad effettuare o aggiornare la mappatura dei siti pubblici e privati interessati alla



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

presenza di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio comunale. Con la DGR n. 258 del 2/05/2018, si demandava alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e Ecosistema l'emanazione di uno specifico *Bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio della regione Campania*. Tuttavia, la scarsa adesione delle Amministrazioni comunali, ha dimostrato una sottovalutazione da parte delle stesse della problematica amianto rendendo ancor più evidente la necessità di sistematizzare le iniziative regionali in materia, nell'ambito di un quadro normativo ben definito.

La presente proposta di legge reca, dunque, misure volte a garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente, promuovendo specifiche azioni di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

La proposta di legge intende assicurare la piena salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dall'amianto e il recupero dei siti contaminati.

Un primo ambito di intervento riguarda la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto.

La proposta favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici, anche attraverso azioni, in collaborazione con gli enti locali, mirate alla sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. Nella stessa direzione si pone il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito con modificazioni in Legge 11 Settembre 2020, n. 120 che ha introdotto meccanismi incentivanti rivolti prioritariamente alle installazioni di moduli fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e per limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la proposta consente alla Regione, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, di stabilire criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti ubicati sul territorio regionale.

Inoltre, la proposta assicura la promozione di finanziamenti agevolati e contributi regionali per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto, nonché disposizioni inerenti alla formazione e all'aggiornamento degli operatori delle



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

AASSLL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

L'altra finalità perseguita è quella della tutela della salute umana.

A tal fine, la proposta mira alla promozione di politiche di sostegno per l'assistenza delle persone affette da malattie asbesto correlate, alla conoscenza epidemiologica, alla prevenzione nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto.

La proposta prevede altresì la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale.

La proposta di legge si articola in 7 capi e 23 articoli.

Il Capo I - Disposizioni generali - prevede le finalità generali e gli obiettivi che la legge regionale si prefissa al fine di ridurre i pericoli derivanti dall'amianto. In questo primo capo sono stabilite le principali competenze della Regione e viene istituito il Forum permanente sull'amianto, quale luogo privilegiato per la concertazione degli addetti ai lavori e dei cittadini improntato al dialogo aperto e condiviso sulle azioni promosse per la realizzazione degli obiettivi della legge.

Il Capo II - Conoscenza del rischio amianto - affronta la tematica dal punto di vista dell'informazione, della sensibilizzazione e della programmazione.

Si conferisce nuovo slancio e vigore alla programmazione attraverso la necessità di aggiornare il Piano regionale Amianto, arricchendolo con aree tematiche innovative e che rappresentano la naturale evoluzione delle problematiche trattate. L'aggiornamento si rende necessario anche per fare in modo che le nuove tecnologie possano dare risultati ancora più analitici e completi riguardo alla mappatura e alla georeferenziazione dell'amianto. Nel senso di un'evoluzione complessiva nell'affrontare il problema "amianto" si leggono anche le altre disposizioni contenute nel capo e che riguardano in particolare l'informatizzazione e la sburocratizzazione dei procedimenti di segnalazione obbligatori e volontari, il sistema regionale dei registri (edifici industriali e a uso abitativo, impianti, mezzi di trasporto, registro delle imprese, registro degli esposti e degli ex esposti, registro dei mesoteliomi).

Il Capo III - Azioni per il risanamento - rappresenta un tentativo organico di risposta alla questione "amianto" dal versante ambientale e di difesa dell'ecosistema.

Si tratta di un complesso normativo di fondamentale importanza e che razionalizza dal punto di vista normativa l'intricato groviglio di competenze in materia di bonifica.

Si prevede che la Regione sostenga i Comuni per lo smaltimento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto: normativa già sperimentata in altre realtà regionali e che ha condotto a buoni risultati in considerazione della grave e profonda dispersione dell'utilizzo dell'elemento "amianto" in edilizia e nella ristrutturazione e in relazione anche alla difficoltosa mappatura dello stesso.

Chiude il terzo capo una disposizione specifica sulla presenza e sull'incidenza dell'amianto naturale che rappresenta una frontiera inesplorata in ambito territoriale



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

regionale e che potrebbe aprire la strada verso un utilizzo sempre più responsabile dei materiali in edilizia.

Il Capo IV – politiche di sostegno – rappresenta la parte di tutela della salute e passa necessariamente attraverso i concetti di sorveglianza epidemiologica e prevenzione.

Oltre alla imprescindibile attenzione posta al tema della precauzione e della prevenzione, la proposta necessariamente si occupa anche delle persone esposte ed ex esposte, attraverso l'applicazione di specifiche misure di sostegno sanitario e socio-sanitario (gratuità delle prestazioni diagnostiche, esenzione del ticket, attivazione di sportelli amianto).

Non mancano disposizioni in tema di ricerca e sperimentazione e interventi di natura complementare (capo V), con riferimento all'ingresso di contributi cd. energetici a favore della bioedilizia e dell'economia circolare in linea con le disposizioni nazionali sui meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili e di contributi per ricerca e associazioni, anche per favorire la formazione degli operatori.

Chiudono l'articolato disposizioni specifiche in tema di vigilanza e controllo e norma transitorie e finali con un'attenzione particolare al tema della valutazione *in itinere* dell'efficacia della normativa.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non necessita di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, tuttavia, per il naturale funzionamento è comunque necessario prevedere un rifinanziamento di alcuni capitoli di bilancio. Inoltre, potranno essere utilizzate risorse a valere sui fondi strutturali europei e quelle stanziati dal Ministero dell'ambiente per le annualità successive.

Le risorse attualmente disponibili sono contenute:

- nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio Tecnico), Titolo 1 (Spese correnti), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2021, euro 1.500.000 per gli anni 2022 e 2023, per oneri per interventi di rimozione e smaltimento, su fabbricati di proprietà regionali di materiali contenenti amianto, Capitolo U0174;
- nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (spese in conto capitale), pari a euro 1.125.000,00 per gli anni 2021 e 2022, 2.308.648,89 per l'anno 2023, per contributi per interventi finalizzati alla decontaminazione da amianto- Amministrazioni locali Capitolo U01691

Andrebbe rifinanziato per complessivi euro 1.500.000,00, la Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo 1 (Spese correnti), per la spesa "Piano regionale Amianto" - DG 52 04, UO 03, Cap. 7320.

Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale e lo stanziamento di risorse pari a euro 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a valere sulla Missione 9 Programma 8 Titolo 1 e contestuale riduzione del medesimo importo a valere sulla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.

Il Forum permanente Amianto (art. 3) è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le spese relative alle azioni di sensibilizzazione (art. 4 e 17), al Piano regionale Amianto (art. 5), ai registri (art. 7) sono riconducibili al predetto rifinanziamento necessario ad assicurare tali adempimenti.

Le spese relative alle azioni di cui all'art. 10 (interventi di bonifica), 11 (Piccoli quantitativi), 13 (amianto naturale), 17 (Incentivi energetici), e 18 (Ricerca) sono riconducibili alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, parimenti a quelle di cui al Capo V.

Le spese di cui al Capo IV sono riconducibili all'aumento di disponibilità prevista alla Missione 13.





**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

SOMMARIO

Capo I	Disposizioni generali
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Competenze della Regione
Art. 3	Forum permanente Amianto
Art. 4	Azioni di informazione e sensibilizzazione
Capo II	Conoscenza del rischio amianto
Art. 5	Piano regionale Amianto
Art. 6	Procedimenti in via telematica
Art. 7	Registri
Art. 8	Obblighi dei proprietari
Capo III	Azioni per il risanamento dell'ambiente e in tema di eco-sostenibilità ambientale
Art. 9	Interventi di bonifica
Art. 10	Bonifica di piccoli quantitativi di amianto
Art. 11	Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva, di movimentazione e sbancamento
Art. 12	Disposizioni in tema di presenza di amianto naturale
Capo IV	Politiche di sostegno
Art. 13	Sorveglianza epidemiologica
Art. 14	Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto
Capo V	Interventi complementari
Art. 15	Sperimentazione e ricerca
Art. 16	Incentivi energetici
Art. 17	Sportelli amianto e attività delle associazioni
Capo VI	Vigilanza e controllo
Art. 18	Controlli
Art. 19	Sanzioni
Capo VII	Norme transitorie e finali
Art. 20	Procedimento di approvazione
Art. 21	Clausola valutativa
Art. 22	Disposizioni finanziarie
Art. 23	Entrata in vigore



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Capo I

*Disposizioni generali*

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Campania, per garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
  - a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
  - b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
  - c) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dall'amianto e il recupero dei siti contaminati;
  - d) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza delle persone affette da malattie asbesto correlate;
  - e) la conoscenza epidemiologica, la prevenzione nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti ed ex esposti a fibre d'amianto;
  - f) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Aziende sanitarie locali (AASSLL), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;
  - g) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.
  - h) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle AASSLL e dei medici di medicina generale.
3. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici, anche attraverso azioni, in collaborazione con gli enti locali, mirate alla sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.
4. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e per limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Campania, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti ubicati sul territorio regionale.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

**Art. 2**

*Competenze della Regione*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
  - a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;
  - b) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;
  - c) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;
  - d) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto correlate;
  - e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con le competenti strutture in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  - f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.
2. Per il raccordo e il coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è individuato un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

**Art. 3**

*Forum permanente Amianto*

1. Per valutare in maniera aperta e condivisa le azioni promosse per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione istituisce, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Forum Regionale Permanente sull'Amianto.
2. Al Forum partecipano i rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, delle università e della ricerca, delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle organizzazioni economiche e sociali, nonché dell'associazionismo e del volontariato.
3. Con regolamento sono definite le modalità di composizione e funzionamento del Forum, assicurando la partecipazione mediante l'utilizzo di piattaforme digitali e strumentazioni di facile accessibilità e fruibilità.
4. Il Forum pone necessariamente al centro delle tematiche trattate:
  - a) stato di applicazione della normativa vigente e proposte di modifica volte alla semplificazione, alla sburocratizzazione e alla informatizzazione;
  - b) la mappatura e le azioni di bonifica;
  - c) l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto correlate.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni prodotte nell'ambito del Forum, presenta alle Commissioni consiliari competenti, una specifica relazione sugli esiti dello stesso.

**Art. 4**

*Azioni di informazione e sensibilizzazione*

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle problematiche amianto e alle azioni di censimento, mappatura e bonifica.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dal Forum di cui all'articolo 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei lavoratori esposti all'amianto, ulteriori azioni di informazione sulle patologie dell'amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione.

**Capo II**

*Conoscenza del rischio amianto*

**Art. 5**

*Piano regionale Amianto*

1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale di riferimento per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, anche avvalendosi dell'ARPAC, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano Regionale Amianto Campania (PRAC).
2. Il PRAC, nel rispetto della programmazione regionale in tema di sviluppo economico e sociale, in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica, urbanistica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1. Il PRAC definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.
3. Il PRAC ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

4. Per la redazione del PRAC, la Giunta regionale può costituire, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, apposito comitato tecnico-scientifico interdisciplinare.
5. Il PRAC è articolato nelle seguenti aree tematiche:
  - a) conoscenza del rischio, attraverso l'effettuazione di:
    - 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto, dei manufatti pubblici con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
    - 2) censimento delle infrastrutture acquedottistiche, tubazioni o altri manufatti, contenenti amianto e della loro estensione da inserire nella ricognizione del Piano d'ambito regionale e dei piani distrettuali;
    - 3) censimento degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;
    - 4) mappatura geo-referenziata dell'amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'ARPAC, in scala non inferiore a 1:25.000 e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;
    - 5) mappatura geo-referenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto;
    - 6) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
  - b) elaborazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica e per l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto;
  - c) monitoraggio sanitario ed epidemiologico attraverso:
    - 1) raccolta dati epidemiologici;
    - 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
    - 3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
  - d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
  - e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle AASSLL e dell'ARPAC;
  - f) definizione dei criteri per l'elaborazione di un piano regionale di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto attraverso:
    - 1) censimento delle imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
    - 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
    - 3) individuazione delle linee-guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;
  - g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle AASSLL, dell'ARPAC e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
  - h) promozione, in collaborazione con gli enti locali, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto;



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- i) promozione, in collaborazione con gli enti locali, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.
- 6. Il PRAC può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure a evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.
- 7. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 257 del 1992, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della medesima legge.

**Art. 6**

*Procedimenti in via telematica*

- 1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:
  - a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla legge n. 257 del 1992;
  - b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - c) la relazione annuale prevista dall'articolo 9 della legge n. 257 del 1992, nonché i relativi documenti allegati.
- 2. Le AASSLL, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.
- 3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.
- 4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

**Art. 7**

*Registri*

- 1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del PRAC, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
  - a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, comprese le infrastrutture della rete acquedottistica, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale sono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- 1) tipo di amianto;
  - 2) luogo dove è presente;
  - 3) grado di conservazione;
  - 4) quantitativo presunto;
  - 5) pericolosità di dispersione delle fibre;
  - 6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
  - b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto;
  - c) registro regionale degli esposti e degli ex esposti;
  - d) registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
2. All'interno del PRAC sono definite le modalità di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al comma 1.
3. L'ASL provvede:
- a) alla raccolta dei dati riguardanti le imprese e i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti e a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale;
  - b) al censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge n. 257 del 1992.
4. Le imprese di cui alla lett. a) del comma 3 trasmettono all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge n. 257 del 1992. La relazione è annuale ed è trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data risultano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.
5. Il registro di cui alla lett. d) del comma 1 si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. L'iscrizione ai registri di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'accesso ai contributi e alle procedure semplificate di cui alla presente legge.

**Art. 8**

***Obblighi dei proprietari***

1. Per effettuare il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 257 del 1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti:
  - a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio;
  - b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza alla ASL competente per territorio e alla amministrazione comunale;
  - c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio e alla amministrazione comunale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel PRAC.

**Capo III**

*Azioni per il risanamento dall'amianto e in tema di eco-sostenibilità ambientale*

**Art. 9**

*Interventi di bonifica*

1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).
3. È data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile ovvero quello le cui condizioni siano tali da determinare rilascio di fibre.

**Art. 10**

*Bonifica di piccoli quantitativi di amianto*

1. In osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, sono erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ossia inferiori a 30 metri quadrati e a 450 chilogrammi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1, da cui sono escluse le pratiche di auto rimozione.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto, anche avvalendosi della collaborazione dell'ASL e dell'ARPAC.
4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
5. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare





**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti per la raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

6. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
  - a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
  - b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
  - a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
  - b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
  - c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
  - d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
  - e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
  - f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
8. I contributi a fondo perduto sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che adottano il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2 per bonificare piccole quantità di amianto.
9. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.
10. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le AASSLL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.
11. L'articolo 7 della Legge regionale n. 20 del 09.12.2013 è abrogato.
12. All'attuazione della disposizione di cui al comma 6, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale e lo stanziamento di risorse pari a euro 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a valere sulla Missione 9 Programma 8 Titolo 1 e contestuale riduzione del medesimo importo a valere sulla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.

**Art. 11**

*Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva, di movimentazione e sbancamento*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.
2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.
3. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dal PRAC, è predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, per prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

**Art. 12**

*Disposizioni in tema di presenza di amianto naturale*

1. È vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte di complessi litologici all'interno di aree a potenziale rischio amianto, se il volume di materiale caratterizzato da un rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall'ARPAC, eccede all'1 per cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il PRAC contiene una carta geo-litologica in scala differenziata per gruppi e per provincia.
3. Nelle cave di cui al comma 1 sono adottate le necessarie azioni di messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale in presenza dei litotipi di cui al comma 2 e dei depositi naturali da essi derivati.
5. La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a costruire rilasciato o nella dichiarazione di inizio attività.
6. In presenza di materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, è immediatamente avvisata l'ASL competente per territorio che prescrive le misure da adottare per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la sospensione dei lavori.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui regolamento di cui al comma 4 o delle eventuali indicazioni fornite dal PRAC, gli enti competenti possono chiedere all'ASL l'emissione di ordinanza di sospensione immediata dei lavori



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del trasgressore e il vincolo a porre in sicurezza il sito.

Capo IV

*Politiche di sostegno*

Art. 13

*Sorveglianza epidemiologica*

1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, in collaborazione con le università e i centri di ricerca regionali e in relazione alle risultanze espresse dal Forum permanente di cui all'articolo 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro.
2. Le AASSLL predispongono e attuano, attraverso le strutture di cui al comma 1, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione destinati a soggetti iscritti nel registro regionale degli esposti e degli ex esposti. I programmi sono attuati a livello di distretto in collaborazione con i medici di medicina generale.
3. Presso ciascuna ASL è predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio territorio.
4. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento.
5. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto iscritti nel registro di cui all'articolo 7.
6. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire degli accertamenti diagnostici e specialistici più avanzati e gratuiti, all'accesso alla documentazione sanitaria relativa e alla ricezione delle informazioni sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.
7. Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.
8. L'attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 3 ha inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

*Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto*

1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all'amianto,



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all'accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della Giunta regionale.
3. Le domande per l'accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all'ASL, presso la sede del distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
4. Le AASSLL provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.
5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta. La Giunta regionale rimborsa annualmente alle AASSLL le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 257 del 1992.
7. Se i controlli sulla salute dei lavoratori esposti ed ex esposti evidenziano gravi patologie in atto correlate a tale esposizione sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto.

**Capo V**

***Interventi complementari***

**Art. 15**

***Sperimentazione e ricerca***



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. La Regione, nell'ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle AASSLL e agli istituti di ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.
4. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 257 del 1992). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale.
5. Nel PRAC sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità degli stessi.

**Art. 16**

*Incentivi energetici*

1. Per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, la Regione incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell'utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell'efficienza energetica.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere destinati alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.
3. La concessione degli incentivi è regolata nell'ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale.

**Art. 17**

*Sportelli amianto e attività delle associazioni*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. Al fine fornire informazioni sulla legislazione vigente, sulle problematiche legate all'amianto e sulle corrette modalità di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché ogni elemento utile ai fini della prevenzione e dell'assistenza sanitaria ai lavoratori esposti ed ex esposti, la Giunta regionale promuove l'attivazione, in collaborazione con le ASL territorialmente competenti e con l'Arpac, di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando le iniziative avviate d'intesa tra più comuni.
2. La Giunta regionale può concedere contributi annuali alle associazioni contro l'amianto e alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.
3. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce criteri, entità e modalità di riconoscimento.

**Capo VI**  
***Vigilanza e controllo***

**Art. 18**  
***Controlli***

1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto competono alle AASSLL e all'ARPAC, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Il PRAC disciplina l'assegnazione alle AASSLL e all'ARPAC delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell'amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell'ARPAC, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.

**Art. 19**  
***Sanzioni***

1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto dello stato di conservazione del materiale.

3. La violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori previsto all'articolo 11, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all'articolo 11, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all'articolo 11, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

**Capo VII**

***Norme transitorie e finali***

**Art. 20**

***Procedimento di approvazione***

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il PRAC.

**Art. 21**

***Clausola valutativa***

1. Entro il 31 marzo 2022 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte documentate in ordine ai seguenti profili:
  - a) in quali termini le risorse finanziarie stanziare hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;
  - b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;
  - c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;
  - d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle AASSLL e di provvedere alla sua rimozione;
  - e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;
  - f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

2. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
3. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

**Art. 22**

*Disposizioni finanziarie*

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate dal PRAC in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale e lo stanziamento di risorse pari a euro 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a valere sulla Missione 9 Programma 8 Titolo 1 e contestuale riduzione del medesimo importo a valere sulla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.

**Art. 23**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.